

# Polizza Casa

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Multiprotezione 5 Benefits collettiva



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza di tipo collettivo, è rivolta alla clientela Business della Banca distributrice che ha l'esigenza di offrire un benefit ai propri dipendenti.



### Che cosa è assicurato?

È possibile acquistare le garanzie che seguono.

- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**  
Indennizzo, nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza a: proprietà e/o conduzione dell'immobile, vita privata e di relazione, ricorso terzi da incendio, responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
- ✓ **Assistenza**  
Prestazione di immediato aiuto nel caso di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza.
- ✓ **Tutela legale**  
Copertura delle: spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato nei casi di difesa in sede penale, azione in sede civile, controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le coperture assicurative non possono essere acquistate dalle persone fisiche.



### Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'abitazione, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;
- ! i danni derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali;
- ! i danni a cose detenute in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- ! i danni causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- ! i danni derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- ! i danni attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ! i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! le controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;
- ! le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- ! le vertenze di separazione e/o divorzio;
- ! le controversie di qualsiasi natura relative ad unità immobiliari non occupate dagli assicurati né in forma abituale né in forma saltuaria.



## Dove vale la copertura?

- ✓ R.C.T: le coperture assicurative sono valide in tutto il mondo.
- ✓ Assistenza: La Società presta l'Assistenza all'abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ Tutela legale: controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi; controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.



## Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



## Quando e come devo pagare?

Il pagamento è eseguito mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca distributrice.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

La polizza ha durata annuale e prevede, a scelta del Contraente, o il rinnovo esplicito o il tacito rinnovo a scadenza, salvo il caso di disdetta.



## Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza attraverso raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

# Assicurazione Casa



BPM ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multiprotezione 5 Benefits Collettiva

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 11/2018  
ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.** Via del Lauro, n. 1; 20121; Milano.

Tel. (+39) 02 72235.081; Sito internet: [www.bpmassicurazioni.it](http://www.bpmassicurazioni.it); E-mail: [info@bpmassicurazioni.it](mailto:info@bpmassicurazioni.it)

PEC: [bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012, ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 - 20121 Milano, Italia.

Telefono (+39) 02 72235.081, Indirizzo di posta elettronica [info@bpmassicurazioni.it](mailto:info@bpmassicurazioni.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it](mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2017) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 26.701.078, di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 1.047.112. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 21.461.000, mentre il requisito patrimoniale minimo è pari a € 5.365.000. I fondi propri ammissibili sono pari a € 42.306.000 e il solvency ratio è pari al 197,13%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet dell'impresa ([https://www.bpmassicurazioni.it/bpma/docs/SFCR\\_311217\\_Bipiemme\\_Assicurazioni.pdf](https://www.bpmassicurazioni.it/bpma/docs/SFCR_311217_Bipiemme_Assicurazioni.pdf))

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Questa polizza si rivolge alla clientela business della Banca che ha l'esigenza di offrire, come benefit, una copertura assicurativa ai propri dipendenti.

Le garanzie vendute sono: Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), Assistenza e Tutela Legale; Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza vengono vendute congiuntamente.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate scelte dal contraente.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**


### OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO


Non previste


### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO


#### Massimale


Per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi è possibile scegliere, in fase di sottoscrizione, l'importo del massimale: € 750.000 o € 1.000.000. L'importo più elevato è associata ad un premio di polizza maggiore.


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro è necessario darne avviso all'Impresa entro 10 giorni dal sinistro componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.055.177 (per Italia) Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero) contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> una volta denunciato il sinistro, l'Assicurato ha la facoltà di utilizzare, per la fornitura delle prestazioni, strutture o centri convenzionati con l'Impresa e/o con la Centrale Operativa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Per la garanzia Assistenza, deve essere presentata denuncia alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo: Numero verde 800.055.177 dall'Italia o +39.011.7417.266 dall'Estero posta elettronica, all'indirizzo: <a href="mailto:assistenza@blueassistance.it">assistenza@blueassistance.it</a>
	<b>Prescrizione:</b> il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte e reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	- Il premio é comprensivo di imposte e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo. - Il premio deve essere pagato annualmente in un'unica soluzione.
<b>Rimborso</b>	Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di risoluzione per cessazione del rischio in corso di contratto. L'Impresa, espletate le opportune verifiche, procederà a rimborsare la parte di premio pagata e non fruita, al netto delle imposte.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	La polizza non prevede la possibilità di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alla clientela Business della Banca distributrice interessata ad elargire un benefit ai propri dipendenti.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi intermediazione

La quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto **Multiprotezione 5 Benefits Collettiva** è pari al 33,4%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A. Gestione Reclami Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO Fax 02.85964440 Indirizzo e-mail: <a href="mailto:reclami@bpmassicurazioni.it">reclami@bpmassicurazioni.it</a> PEC: <a href="mailto:bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it">bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it</a> L'impresa dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06 PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.**



**BPM**ASSICURAZIONI

*per te ci siamo noi*

# Polizza **MULTIPROTEZIONE 5** - **MP5 Benefits Collettiva**

Contratto di Assicurazione  
Multirischi di tipo individuale  
Condizioni di Assicurazione ed. 01/2019



# Condizioni di Assicurazione

## Polizza MULTIPROTEZIONE 5 – MP5 BENEFITS COLLETTIVA

### SOMMARIO

#### GLOSSARIO

#### ACCORDO GENERALE DI CONVENZIONE

#### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

##### **SEZIONE I - Condizioni Generali di Assicurazione**

##### **SEZIONE II – Condizioni Particolari di Assicurazione**

QUADRO I – Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

QUADRO II – Garanzia Assistenza

QUADRO III – Garanzia Tutela Legale

#### INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

# GLOSSARIO

## DEFINIZIONI GENERALI QUADRO I – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

A	<b>Abitazione</b>	Fabbricato o porzione di Fabbricato e relative pertinenze che sia luogo di domicilio dell'Assicurato, anche temporaneo/saltuario/occasionale, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.
	<b>Assicurato</b>	Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.
	<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di assicurazione e il suo contenuto.
B	<b>Banca</b>	L'istituto di credito che distribuisce il prodotto assicurativo descritto nelle Condizioni di Assicurazione.
C	<b>Cose</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
	<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
F	<b>Franchigia</b>	La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.
M	<b>Massimale</b>	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro.
P	<b>Polizza</b>	Il documento in base al quale la Società presta la garanzia assicurativa e le relative condizioni consegnate al Contraente.
	<b>Premio</b>	La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.
	<b>Prestatore di lavoro</b>	La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulti prestare la propria opera presso l'Abitazione assicurata e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
R	<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
S	<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
S	<b>Società</b>	L'Impresa assicuratrice.

## DEFINIZIONI GENERALI QUADRO II – GARANZIA ASSISTENZA

Oltre alle definizioni previste per la Garanzia R.C.T., **limitatamente alla garanzia di Assistenza:**

A	<b>Abitazione</b>	L'abitazione e/o il box - autorimessa privata identificata sul frontespizio di Polizza.
	<b>Animali</b>	Gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, con esclusione degli animali feroci.
	<b>Assicurato</b>	La persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.





<b>C</b>	<b>Centrale Operativa</b>	Componente della struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in Polizza.
<b>D</b>	<b>Destinazione</b>	La località, meta del viaggio.
<b>F</b>	<b>Familiari</b>	I figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.
	<b>Furto</b>	Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.
<b>L</b>	<b>Luogo dell'assistenza</b>	Località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.
<b>R</b>	<b>Rapina</b>	Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
<b>S</b>	<b>Sinistro</b>	La situazione di difficoltà conseguente: 1) ad un evento fortuito occorso all'Abitazione che: - causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili all'Abitazione; e/o - renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile; e/o - metta in pericolo la sicurezza dell'Abitazione e/o di persone e/o esponga le cose contenute nell'abitazione e l'Assicurato al rischio di reati; 2) a Furto e Rapina, consumati o tentati, commessi dentro l'Abitazione; che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

### **DEFINIZIONI GENERALI QUADRO III – GARANZIA TUTELA LEGALE**

<b>A</b>	<b>Abitazione</b>	Abitazione principale e/o saltuaria sia di proprietà che condotta in locazione dall'Assicurato.
	<b>Assicurato</b>	Il Contraente, i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.
<b>C</b>	<b>Capitale Assicurato</b>	Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.
<b>I</b>	<b>Indennizzo</b>	Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>S</b>	<b>Sinistro</b>	La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.
	<b>Società</b>	L'Impresa assicuratrice.



# ACCORDO GENERALE DI CONVENZIONE

## ART. 1 OGGETTO DELLA POLIZZA

La presente Polizza ha per oggetto L'Assicurazione delle garanzie Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza, come di seguito meglio disciplinate, a favore dei Dipendenti della Contraente (elencati nominativamente nell'Allegato alla Scheda di Polizza).

L'attivazione delle predette garanzie è rimessa al Contraente, sulla base di una delle seguenti combinazioni:

- Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza
- Responsabilità Civile e Assistenza
- Tutela Legale

La Contraente si impegna a fornire agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia delle condizioni di assicurazione.

## ART. 2 EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

La presente Polizza può essere, a scelta del Contraente, con o senza tacito rinnovo alla scadenza; di tale opzione viene data evidenza nella scheda di Polizza.

Qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

**La cessazione della presente Polizza vale quale disdetta a tutti i rapporti di Assicurazione in corso alla scadenza della stessa.**

## ART. 3 PERSONE ASSICURATE

L'Assicurazione è prestata per le persone fisiche che alla data di stipula della Polizza convenzione risultino alle dipendenze della Ditta Contraente mediante regolare contratto di lavoro.

Le garanzie tutte di Polizza dispiegano in ogni caso i propri effetti nei confronti dei Dipendenti assicurati elencati nell'Allegato alla Polizza.

## ART. 4 VARIAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI ASSICURATI

Eventuali variazioni del numero dei dipendenti indicati nel predetto elenco, potranno avvenire unicamente alla scadenza dell'annualità assicurativa del presente contratto.

A tal fine, la Contraente deve provvedere a comunicare tempestivamente alla Società il nuovo elenco dei dipendenti assicurati per l'annualità successiva e, in ogni caso, tali variazioni comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del Dipendente nei confronti della Ditta Contraente, l'Assicurazione per il singolo cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla comunicazione alla società sopra indicata.

## ART. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE COPERTURE

Per l'identificazione delle singole coperture assicurative, faranno fede gli estremi contenuti nelle pratiche istruite dal Contraente e a disposizione, dietro richiesta, della Società

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE I - Condizioni Generali di Assicurazione

### ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Il pagamento del premio avviene, a seguito di autorizzazione del Contraente, mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario che il Contraente stesso intrattiene con la Banca intermediaria. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi. L'importo minimo di premio di polizza per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a € 50.**

Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze con le modalità sopra descritte.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la Polizza.

### ART. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società (fa fede la data di timbro postale) oppure a mezzo Fax, ai seguenti recapiti:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.  
Via del Lauro, 1  
20121 Milano  
n. fax (+39) 02 72235.080

### ART. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE (IN CASO IL CONTRAENTE ABBIA OPTATO PER IL TACITO RINNOVO)

Qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, fatto salvo il caso di cui all'art. 11 "Estinzione del conto corrente bancario - Risoluzione della polizza", in mancanza di disdetta, da comunicare mediante lettera raccomandata spedita dalle parti (Società o Contraente) almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

L'eventuale disdetta da parte del Contraente deve essere inviata, con le modalità e nei termini di cui sopra al seguente indirizzo:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.  
Via del Lauro, 1  
20121 Milano

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Multiprotezione 5 - MP5 Benefits Collettiva  
Condizioni di Assicurazione



In alternativa alla comunicazione a mezzo lettera raccomandata se l'Assicurato è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di recesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: [gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it](mailto:gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it)

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **ART. 6 DENUNCIA ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.055.177 (per l'Italia),  
Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero),

contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall'operatore, l'Assicurato dovrà altresì inviare la denuncia del sinistro mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Bipiemme Assicurazioni  
c/o BLUE ASSISTANCE  
Via Santa Maria, 11  
10122 – TORINO

Inoltre con le modalità di cui sopra:

Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Relativamente alla Garanzia Tutela Legale, l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione, componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia)  
Linea Urbana +39 045 82.904.55 (per l'Estero)

Relativamente alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato per ottenere l'Assistenza deve telefonare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** alla Centrale Operativa, componendo i numeri:

800.055.177  
oppure dall'estero +39 011 741.72.66

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- b) numero di polizza;
- c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
- d) tipo di intervento richiesto.

Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dalla Società ad **ARAG SE Rappresentanza Generale per l'Italia**. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro III all'art.7 "Gestione del Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a **Blue Assistance S.p.A.** Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro II all'art. 1 "Modalità per l'erogazione dell'Assistenza - Centrale Operativa" delle Condizioni di Assicurazione.

La Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

**ART. 7 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di Sinistro **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

**ART. 9 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata nella scheda di Polizza.**

**ART. 10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente/Assicurato, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.**

**ART. 11 ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO – RISOLUZIONE DELLA POLIZZA**

**In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta.**

**ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## SEZIONE II – Condizioni Particolari di Assicurazione

### QUADRO I – Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

#### ART. 1 OGGETTO DELLE GARANZIE

La Società assicura, **fino alla concorrenza del massimale di polizza**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti da:

**A. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE** abituale e/o saltuarie e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'Abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

L'Assicurazione comprende inoltre:

1. **Manutenzione ordinaria e straordinaria**, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'Abitazione ma, con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.
2. **Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature sino ad un massimo di € 30.000, esclusi i tubi interrati e gli impianti di irrigazione.**
3. **Interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **Questa garanzia é prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per Sinistro.**
4. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.  
**Questa garanzia é prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 20% per Sinistro con il massimo di € 50.000 per anno assicurativo.**

**B. VITA PRIVATA E DI RELAZIONE**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
2. esercizio di sport di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature; esclusa la caccia e relativo utilizzo di cani;
3. proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche, monopattini, skateboard ecc. purché non soggette alle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili;
4. partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;
5. fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo provvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti se di proprietà del Contraente o degli Assicurati.**

La garanzia é estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. L'Assicurazione é operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori (onere della prova a carico della Società) e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia é operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Multiprotezione 5 - MP5 Benefits Collettiva  
Condizioni di Assicurazione



- le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.
6. proprietà, possesso ed uso di imbarcazioni con motore e non a motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; **sono escluse le imbarcazioni soggette agli obblighi di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;**
  7. fatto dei figli temporaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio e/o vacanza;
  8. proprietà, possesso ed uso di cani ed altri animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. Relativamente alla proprietà ed uso di cani, la garanzia ha efficacia esclusivamente se l'Assicurato è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro;
  9. proprietà, possesso ed uso di animali da sella. È compresa la Responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
  10. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005. **Tale garanzia é prestata con un massimo di copertura di € 200.000 per ogni Sinistro;**
  11. morte e lesioni personali subite da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni, che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). **La presente garanzia é prestata con un massimo di copertura per Sinistro pari a € 100.000.**

#### C. PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati " terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;
- c) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.

#### D. RICORSO TERZI DA INCENDIO (SEMPRE OPERANTE)

L'Assicurazione comprende i danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Scoppio, Esplosione di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, **salvo quanto previsto al paragrafo "B dell'art. 1 al punto 10.**

**Questa garanzia é prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia R.C.T.), sino ad un massimo del 50% per Sinistro e periodo assicurativo. Fermi i limiti e le Esclusioni previsti dal presente Quadro di Garanzia.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### ART. 2 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) cagionati dolosamente;
- 2) derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'Abitazione, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;
- 3) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali;
- 4) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo B dell'art. 1 punti 5 e 10;
- 5) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 6) da furto;
- 7) da inquinamento di qualsiasi natura purché non accidentale;
- 8) da umidità, stitillicidio, insalubrità dei locali;
- 9) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- 10) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione,

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**





- lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- 11) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - 12) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici;
  - 13) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;
  - 14) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

### ART. 3 LIMITI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione é prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

### ART. 4 FRANCHIGIA

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, limitatamente ai danni a Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 100.

### ART. 5 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - R.C.O. (SEMPRE OPERANTE)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del 50% del massimale di Garanzia R.C.T., purché il Prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente **non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle tabelle allegare al D.Lgs. n.38 del 23/02/2000. La garanzia di RCO non comprende:**
  - le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
  - i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### ART. 6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Tutte le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

### ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**





## QUADRO II – Garanzia Assistenza

### ART. 1 MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA – CENTRALE OPERATIVA

La Società presta il servizio di assistenza tramite una struttura organizzativa esterna in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008 ed eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, ai seguenti numeri di telefono:

Numero verde 800.055.177 (dall'Italia)  
Linea urbana +39 011 74.172.66 (dall'Estero)

### ART. 2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
- numero di polizza;
- tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
- tipo di intervento richiesto.

### ART. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna, verso il pagamento, del premio convenuto, a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto, **entro i limiti pattuiti**, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.

### ART. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

La Società presta l'Assistenza all'Abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### ART. 5 GARANZIE

#### 1. Invio di un elettricista all'Abitazione

In caso di un Sinistro o di guasti all'impianto elettrico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

**La garanzia non è operativa per:**

- **interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### 2. Invio di un fabbro all'Abitazione

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150. La garanzia non è operativa per:**

- **interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;**
- **interventi su chiavi elettroniche;**
- **interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.**

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### 3. Invio di un falegname all'Abitazione

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Multiprotezione 5 - MP5 Benefits Collettiva  
Condizioni di Assicurazione



La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

**La garanzia non é operativa per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato. Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### **4. Invio di un idraulico all'Abitazione**

In caso di un Sinistro o guasti all'impianto idraulico dell'Abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150. La garanzia non é operativa per:**

- **interventi a causa di gelo;**
- **interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

**Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.**

#### **5. Soggiorno in hotel**

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione inagibile, la Centrale Operativa seleziona un hotel più vicino possibile all'Abitazione e prenota la camera per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi.

La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 400** salvo che l'Assicurato, per opportunità o comodità, non concordi con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

#### **6. Trasferimento di oggetti**

In caso di Sinistro che renda l'Abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

La Società si fa carico dei costi relativi al mezzo utilizzato per il trasferimento degli oggetti **fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi.**

**La Società si fa carico dei costi relativi al deposito provvisorio dei beni fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 200.**

#### **7. Invio di una guardia giurata all'Abitazione**

In caso di Sinistro all'Abitazione che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa reperisce e invia sul luogo del Sinistro una guardia giurata autorizzata all'esercizio dell'attività.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 250.**

#### **8. Viaggio per il rientro anticipato**

Nel caso in cui l'Abitazione subisca un Sinistro mentre é temporaneamente disabitata, la Centrale Operativa organizza e dispone il rientro anticipato dell'Assicurato all'Abitazione.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il rientro un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

La Centrale Operativa organizza e dispone anche l'eventuale viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo abbandonato presso il luogo dell'assistenza.

La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il viaggio per il recupero del veicolo un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle spese relative.

**Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.**

#### **9. Custodia animali domestici**

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150**. La Centrale Operativa, nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno dell'Assicurato in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

#### 10. Assistenza al ripristino dell'Abitazione

In caso di un Sinistro all'Abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Centrale Operativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'Abitazione dell'Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300**.

#### 11. Autovettura con conducente

In caso di un Sinistro, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate ad un Sinistro.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150**.

#### 12. Informazioni artigiani

In caso di Sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- vetrai;
- decoratori;
- altre informazioni utili al loro riguardo.

#### 13. Informazioni amministrative

In caso di Sinistro o di necessità, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera).

Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

### ART. 6 ESCLUSIONI

L'Assistenza non è operante in caso di:

- **dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;**
- **sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- **sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;**
- **malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;**
- **azioni delittuose compiute dall'Assicurato;**
- **per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione e per sinistri occorsi;**
- **su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;**
- **agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;**
- **a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;**
- **a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;**
- **a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione.**

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Multiprotezione 5 - MP5 Benefits Collettiva  
Condizioni di Assicurazione



## ART. 7 DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza.

In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per Danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

## QUADRO III – Garanzia Tutela Legale

### ART. 1 OGGETTO DELLE GARANZIE

La Società assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pari ad un valore di € 20.000 indicato in Polizza** ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti);
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato purché scelto in accordo con la Società ai sensi del successivo art. 7;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art. 7;
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- si precisa che - qualora la soluzione della controversia per danno extracontrattuale da illecito di altri soggetti, per accordo scritto delle parti sia stata demandata ad un arbitro o collegio arbitrale - la Società rimborserà all'assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico **nei limiti del massimale stabilito dalla polizza**.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

### ART. 2 GARANZIE PRESTATE

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata extra-professionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
3. controversie legate a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
5. controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
6. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati derivanti da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi privati o pubblici;
7. controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze costituenti dimora abituale e/o saltuarie occupate dall'Assicurato.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**



L'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute solo **a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato**. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 4 "Esclusioni".

### ART. 3 GARANZIA CONSULENZA TELEFONICA

Nell'ambito di **tutte le materie comprese nella Garanzia Tutela Legale** è istituito un Servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.189.542 "ARAGTEL"** a disposizione dell'Assicurato in orario d'ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nel presente Quadro VI;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi davanti all'autorità giudiziaria.

### ART. 4 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per:

- a) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- b) **gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);**
- c) **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;**
- d) **le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;**
- e) **procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento dell'attività professionale dell'Assicurato;**
- f) **procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;**
- g) **controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;**
- h) **vertenze di separazione e/o divorzio;**
- i) **rischi comunque coperti da altra assicurazione;**
- j) **controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;**
- k) **controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da atto accidentale;**
- l) **controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese;**
- m) **controversie di qualsiasi natura relative ad unità immobiliari non occupate dagli assicurati né in forma abituale né in forma saltuaria.**

### ART. 5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui sopra, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo fatto che ha dato origine al diritto al risarcimento o il principio della violazione delle norme di legge o del contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla prima violazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

### ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

## ART. 7 GESTIONE DEL SINISTRO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

**ARAG SE Rappresentanza Generale per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e gestione dei sinistri stessi.

**Principali riferimenti:** telefono centralino: 045.82.904.11; fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.82.905.57; mail per invio nuove denunce di sinistro: [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it); fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 82.904.49.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione ad ARAG componendo i seguenti numeri di telefono:

**Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia)**  
**Linea urbana +39045.82.904.55 (per l'Estero),**

**facendo seguito con raccomandata a.r. o fax Numero 045.82.905.57.**

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare ad ARAG un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con ARAG, ARAG invita l'Assicurato a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, ARAG provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di ARAG.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, ARAG provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, ARAG tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del punto "rinvio alle norme di legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da ARAG in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata ARAG sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Multiprotezione 5 - MP5 Benefits Collettiva  
Condizioni di Assicurazione



Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di ARAG.

#### **ART. 8 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile Verso terzi, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

#### **ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non é espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente**

Multiprotezione 5 - MP5 Benefits Collettiva  
Condizioni di Assicurazione



## INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Gentile Cliente, desideriamo informarla che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

### A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

#### A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

#### A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

### B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.





### C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

### D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via del Lauro n. 1, 20121 Milano – e-mail: [privacy@bpmvita.it](mailto:privacy@bpmvita.it)

### E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via del Lauro n. 1, 20121 Milano.